

COMUNE DI FRAZZANO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N.18 Reg.

del 15/07/2016

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifiche regolamento comunale per l'affido familiare approvato con delibera C.C. n. 35 del 30.11.2015.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 19,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I° dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria**, prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. N.2874 del 07/07/2016, risultano all'appello nominale:

Consiglieri comunali	presenti	Consiglieri comunali	Presenti
1. MUGLIA Rosalia Linda	SI	7.LIIRO' PELUSO Carmelo	SI
2. FRAGALE Lorenzo	SI	8.MIRACOLA Lorenzo	SI
3. GIUFFRE' Grazia	NO	9.CANGEMI Lorenzo	SI
4. FRAGALE Marisa	SI	10.CAMMARERI Giuseppina	SI
5. CASTROVINCI Marzia	SI	11.DI PANE MASI Antonino	SI
6. LO SARDO Antonino	SI	12.PETROLO Francesco	SI

ASSEGNATI 12 | IN CARICA 12 | PRESENTI 11 | ASSENTI 1

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R.06/03/1986,n.9 il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza la Dott.ssa Rosalia Linda Muglia.**

Partecipano la Segretaria Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo ed il Sindaco Ing.Gino Di Pane.

Ai sensi dell'art.184,ultimo comma dell'O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Fragale Marisa, Castrovinci Marzia, Cangemi Lorenzo..

La seduta è pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDO FAMILIARE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35 DEL 30.11.2015.

VISTA la proposta di deliberazione in atti redatta e sottoscritta dal responsabile del Settore socio/culturale/scolastico, su atto d'indirizzo del Sindaco, coadiuvato dall'assessore delegata ai servizi sociali, che di seguito si riporta integralmente;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 30.11.2015 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale per l’affido familiare”

VISTA la nota prot. n. 14263 del 07/12/2015 dell’Assessorato alla Famiglia con La quale si comunica che il D.A. n. 2562 del 21/10/2005 apporta delle modifiche al regolamento tipo dell’affidamento familiare dei minori;

RITENUTO pertanto, opportuno, alla luce della suddetta nota, proporre al Consiglio Comunale, quale organo competente, di modificare il Regolamento per l’affido familiare, mediante la modifica parziale dell’art.8 e più precisamente nel modo che segue nell'allegato in sequenza;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO parere del Revisore dei Conti allegato alla presente

VISTO il parere del responsabile Area Amministrativa, Settore Socio-culturale, espresso a termini del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserito in calce al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2016 con cui è stato approvato lo schema di regolamento modificato;

VISTO l’O.A.EE.LL. nel testo vigente;

VISTA la determina n. 21 del 13.07.2015 con cui è stato nominato il Responsabile dell’ Area Amministrativa

DELIBERA

1)DI APPROVARE la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90;


2)DI APPROVARE per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate ed approvate, le modifiche al Regolamento Comunale per l’affido familiare approvato con deliberazione consiliare n° 35/2015 mediante la modifica parziale dell’art. 8, nel modo che segue;

3)DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’approvazione del suddetto deliberato.

4)DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva

ART. 8	ART. 8
L’Amministrazione Comunale, adottato un provvedimento, provvede attraverso il proprio Servizio Sociale a: <ul style="list-style-type: none">> formalizzare l’affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (allegato n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà;> erogare un contributo mensile agli	Il comune di appartenenza competente all’erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui “i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluente, ai fini dell’imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza” della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il servizio sociale del comune preposto provvederà:

<p>affidatari, indipendentemente dal reddito posseduto, (circa € 400,00, da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita) e/o retta nel caso di Comunità familiare. Può essere prevista, inoltre, l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o a situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.).</p> <p>Per la definizione di tali contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, si farà, comunque, riferimento alle apposite Convenzioni annualmente stabilite con Decreto Presidenziale Regionale. Maggiorazioni sui contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, saranno previste su proposta del Servizio Sociale territoriale e nel limite delle disponibilità dell'amministrazione, in tutti quei casi in cui il minore si presenti in condizioni particolari gravi.</p> <p>In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.</p> <p>E' previsto il rimborso delle spese medico-sanitarie opportunamente documentate e precedentemente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su parere tecnico del Servizio Sociale competente. E' previsto, inoltre, il rimborso del costo del contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni, che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (allegato n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà; ➤ erogare, se richiesto, un contributo mensile agli affidatari, indipendentemente dal reddito posseduto, (circa € 400,00, da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita) e/o retta nel caso di Comunità familiare. Può essere prevista, inoltre, l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o a situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.). <p>Per la definizione di tali contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, si farà, comunque, riferimento alle apposite Convenzioni annualmente stabilite con Decreto Presidenziale Regionale. Maggiorazioni sui contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, saranno previste su proposta del Servizio Sociale territoriale e nel limite delle disponibilità dell'amministrazione, in tutti quei casi in cui il minore si presenti in condizioni particolari gravi.</p> <p>In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.</p> <p>E' previsto il rimborso delle spese medico-sanitarie opportunamente documentate e precedentemente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su parere tecnico del Servizio Sociale competente. E' previsto, inoltre, il rimborso del costo del contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni, che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.</p>
--	--

IL SINDACO
 Ing. Gino Di Pane


COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 4/07/2016

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento comporta (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 06/7/2016

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI



PROT. N. 2933

11-07-2016



COMUNE DI FRAZZANO'

(Provincia di Messina)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N° 011/2016

PARERE SUL REGOLAMENTO PER L' AFFIDO FAMILIARE

OGGETTO: *Parere del Revisore in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE, registrata al N° 88 del 07/07/2016 presentata dal SINDACO Dott. Ing. Gino Di Pane relativa all' Approvazione modifiche al regolamento comunale per l' affido familiare approvato con delibera C.C. n. 35 DEL 30/11/2015.*

Il sottoscritto Rag. Mario Sciacca, nominato **Revisore dei Conti** di questo Ente con Delibera Consiliare adottata nella seduta del 13/08/2014 delibera n. 13, resa immediatamente eseguibile,

CONSIDERATO che il D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 integra l' articolo 239 del TUEL, prevedendo il parere obbligatorio dell' Organo di Revisione anche sulle delibere con contenuto regolamentare.

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto, corredata dai prescritti pareri del Responsabile del' Area Amministrativa e dell' Area Economico-Finanziaria, **Dr. Antonio Mileti**, in ordine alla **regolarità tecnica** e alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi della vigente legislazione sugli EE. ;

VERIFICATO

Quanto indicato nella stessa proposta di deliberazione, alla quale si rimanda per averne ampia cognizione e che qui si intende integralmente richiamata e che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere,

VISTI

- Lo Statuto Comunale, l' Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia integrato con la L.R. 48/1991, il D. Lgs N. 267/2000, la specifica normativa di settore.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi del comma 1, lettera b) dell' **art. 239 TUEL 267/2000** e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione presentata dal **SINDACO Dott. Ing. Gino Di Pane** avente ad oggetto: **Approvazione modifiche al regolamento comunale per l' affido familiare approvato con delibera C.C. n. 35 DEL 30/11/2015.**

Frazzano' (ME) li, 11/07/2016

IL REVISORE DEI CONTI

(Rag. Mario Sciacca)

Regolamento "Affido Familiare"

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, vuole dar seguito a quanto previsto dalla normativa di settore e dall'istituto giuridico dell'affidamento familiare; il tutto allo scopo di garantire ai minori del proprio territorio le eventuali condizioni migliori per il proprio sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affido familiare si connota come un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare; intervento da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi ovvero in situazioni di alto rischio o danno evolutivo, che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo - con formula parziale e/o totale - il minore in un nucleo diverso da quello originario o in una Comunità familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o di rischio e, sempre e comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n°184/83, successivamente modificata dalla legge n°149/2001.

In mancanza di un nucleo potenzialmente affidatario o in mancanza di una comunità di tipo familiare, l'inserimento può avvenire in un Istituto di Assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di origine. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo in un nucleo affidatario o presso una Comunità di tipo familiare.

Obiettivo principale dell'intervento, è quello di garantire al minore adeguate opportunità di crescita ed idonee relazioni affettive, correlate al soddisfacimento dei bisogni espressi in età evolutiva (salute, mantenimento, educazione, istruzione e socializzazione), restituendolo al suo ambiente familiare d'origine nel momento in cui risultano superate quelle difficoltà, che impedivano alla famiglia di origine di svolgere adeguatamente le relative funzioni.

Art.3

L'affidamento familiare, in termini procedurali, è disposto dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Servizio Sociale (allegato n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (allegato n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni ed anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Solo qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, solo ai fini riparativi ed in situazioni di rischio o danno evolutivo, si configura da parte del Servizio Sociale la possibilità di attivare l'iter per un affidamento giudiziario.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti. In modo particolare, vanno indicati i tempi di verifica ed il Servizio Sociale, cui va attribuita la competenza di vigilanza e l'obbligo di relazionare eventualmente all'Autorità competente sull'andamento del programma di affido.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il tipo di affidamento (parziale o totale, diurno o residenziale), il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non può superare la durata massima di 24 mesi ma, per giusta motivazione, potrebbe essere prorogato nell'interesse del minore e della relativa famiglia di origine.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n°1737- 3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale e dei Servizi Sociali Territoriali, che restano in ogni caso titolari di ogni specifico intervento.

Art. 5

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno, totale o parziale. L'affido residenziale prevede che il minore dimori stabilmente con gli affidatari o presso una Comunità di tipo familiare, in riferimento al relativo periodo stabilito, condividendone pienamente la vita familiare e sociale, pur mantenendo costantemente i rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno prevede, invece, l'inserimento del minore presso gli affidatari o in Comunità di tipo familiare, solo per alcune ore della giornata o alcuni giorni della settimana (anche solo il fine settimana), o durante le festività, oppure per le vacanze, realizzando così - nei confronti del minore - un intervento di aiuto non residenziale, programmato comunque dai Servizi Sociali in relazione alla particolare situazione o problematica emergente.

Art. 6

In caso di urgente necessità l'Amministrazione Comunale, con giusto provvedimento e secondo la procedura indicata dall'art.3, ha la facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti di pronto intervento, anche per un periodo di tempo limitato ad alcune ore o a qualche pernottamento, in attesa di definire un adeguato progetto per il minore.

Art.7

L'Affidamento Familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d'intervento, redatto dal Servizio Sociale, che segue la famiglia e che deve contenere i seguenti elementi:

- 1) dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
- 2) dati di conoscenza sulla famiglia naturale: (natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
- 3) tipo di affido richiesto o previsto;
- 4) dati di conoscenza sugli affidatari o Comunità familiare e motivazione della scelta;
- 5) finalità perseguita con l'intervento di affido, relativamente al minore ed alla sua famiglia;
- 6) interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
- 7) modalità di rapporti previsti tra affidatari e famiglia d'origine;
- 8) durata dell'intervento;
- 9) divisione di compiti tra gli operatori coinvolti;
- 10) scadenze periodiche di verifica.

Art. 8

Il comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il servizio sociale del comune preposto provvederà:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (allegato n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile agli affidatari, indipendentemente dal reddito posseduto, (circa € 400,00, da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita) e/o retta nel caso di Comunità familiare. Può essere prevista, inoltre, l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o a situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.).

Per la definizione di tali contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, si farà, comunque, riferimento alle apposite Convenzioni annualmente stabilite con Decreto Presidenziale Regionale. Maggiorazioni sui contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, saranno previste su proposta del Servizio Sociale territoriale e nel limite delle disponibilità dell'amministrazione, in tutti quei casi in cui il minore si presenti in condizioni particolari gravi.

In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

E' previsto il rimborso delle spese medico-sanitarie opportunamente documentate e precedentemente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su parere tecnico del Servizio Sociale competente.

E' previsto, inoltre, il rimborso del costo del contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni, che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 9

Gli affidatari, sulla base di quanto previsto dalla normativa del settore, possono essere:

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- Comunità di tipo familiari.

Qualora si proceda ad effettuare un affidamento con le varie modalità sopra dette, è obbligo del Servizio Sociale accertarsi che gli stessi affidatari siano oltre che disponibili anche idonei, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10

Gli affidatari, esercitando i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, si impegnano a:

- accogliere il minore nel proprio nucleo;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine, rispettando le indicazioni stabilite nel progetto di affido familiare;
- assicurare la massima discrezionalità circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia d'origine;
- rispettare quanto previsto dal progetto di affido elaborato;
- collaborare con gli operatori sociali territoriali, in riferimento alla realizzazione delle varie fasi del progetto affido.

Art. 11

Le famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i Servizi Sociali per la risoluzione dei problemi, che hanno causato l'allontanamento del minore.

Art.12

Ad ogni nucleo possono essere affidati uno o più minori, salvo il caso di più fratelli che - al fine di evitare ulteriori separazione - sarebbe opportuno inserire nello stesso nucleo, dietro comunque specifica valutazione effettuata dai Servizi Sociali.

Art.13

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISEE del nucleo familiare d'origine del minore): asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso.

A tal fine l'Amministrazione Comunale di competenza territoriale mette a disposizione i servizi di propria competenza e si impegna a stipulare accordi con gli altri Enti interessati (Provveditorato agli Studi, Provincia, Regione, A.S.P., Etc).

In particolare, in caso di concrete difficoltà di collaborazione con la famiglia d'origine del minore, con la dovuta autorizzazione dei Servizi Sociali preposti, questi deve poter essere inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode l'affidatario.

Art.14

Qualora l'Amministrazione Comunale, con la piena consapevolezza comunque che resta sempre titolare dell'intervento e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge, non risulti tecnicamente organizzata per fronteggiare situazioni potenzialmente gestibili attraverso l'Istituto giuridico dell'affido familiare, con giusto provvedimento, può richiedere la Consulenza degli Uffici del Centro Affido Familiare Distrettuale.

Art.15

L'Amministrazione comunale, attraverso il proprio Servizio Sociale verifica l'andamento dell'affido realizzato, constata il raggiungimento degli obiettivi e, qualora lo ritenga opportuno lo comunica agli organi preposti per i conseguenziali provvedimenti. Comunica, infine, agli interessati - dopo il ricevimento del relativo provvedimento degli organi preposti - la conclusioni dell'affidamento familiare.

Norme finali

Art. 16

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si rinvia alla relativa legislazione regionale e nazionale di settore.

Art. 17

Il presente Regolamento, verrà pubblicato sui siti Internet del Comuni e tenuto a disposizione per la visione dei cittadini. La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Art. 18

Allegati

Il presente regolamento è costituito da numeri 18 articoli e dai seguenti allegati:

- modello di provvedimento di affidamento familiare;
- modello di consenso per affidamento di minore
- modello di impegno degli affidatari.

_____ , _____

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

COMUNE DI _____

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

- Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa, al minore/i _____ nato a _____ il _____ e residente/i in _____ via _____.
- Preso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____ genitore (o tutore) dello stesso minore.
- Sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente in _____.
- Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni: _____

_____.
- Visti gli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge n 149/2001, di modifica alla legge n 184/1983,

Affida (o proroga l'affidamento)

il minore _____ al _____ dal _____ al _____
salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____

con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____
all'autorità affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € _____ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

_____, li _____

(Firma del Dirigente Amministrativo del settore)

Il Giudice Tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

_____, li _____

(firma del Giudice Tutelare)

COMUNE DI _____
CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

Il Sig. / La Sig.ra _____
abitante in _____ via _____
_____ Tel. _____

Il Sig. / La Sig.ra _____
abitante in _____ via _____
_____ Tel. _____

genitori o tutori del minore/i _____

DICHIARA/DICHIARANO,

ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge n 149/2001, di modifica alla legge n 184/1983, di prestare il proprio consenso all'affidamento del minore/i _____

alla famiglia _____
abitante a _____ via _____
_____ Tel. _____

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore/i concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalla famiglia affidataria;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazione rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/al sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi di urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

Data _____

COMUNE DI _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

Il/La (I) sottoscritt _____ resident_ in _____ via _____
e domiciliat_ in _____ via _____, Tel _____, cell _____,
rinnovando la propria disponibilità all'affido del minore _____,

SI IMPEGNA / SI IMPEGNANO

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido del _____, nonché degli articoli 2, 4 e 5 della legge n°149/2001, di modifica alla legge n 184/1983;
- ad accogliere presso di sé i_ minor_, provvedere al suo/loro mantenimento, alla sua/loro cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che hanno promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le Istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza;

I sottoscritti, inoltre, contestualmente chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell' (degli) affidat_ _____ che sarà versato direttamente sul seguente conto corrente:

Intestato a _____
IBAN. _____
banca/posta _____
agenzia _____

_____, il _____

FIRME

Oggetto: Approvazione modifiche regolamento comunale per l'affido familiare approvato con delibera C.C. n. 35 del 30.11.2015

Presenti 11. Assenti giustificato 1

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta e dichiara aperta la discussione. Non essendoci interventi, Il Presidente invita il Consiglio a votare per alzata di mano, in merito alla proposta in oggetto. Eseguita la votazione per alzata di mano dai numero 11 consiglieri presenti e votanti, la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di cui in oggetto ;

RILEVATO che sulla proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 così come recepita ed integrata dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

PRESO atto delle seguenti votazioni;

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto indicata

IL PRESIDENTE

F.to Dott.. Rosalia Linda Muglia

Il Consigliere Anziano

F.to Lorenzo Cangemi

Lenzo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia

| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.

Frazzanò, li 15/07/2016

Il Segretario Comunale: Dott.ssa A. Monia Lenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

Al **Reg.N.**

Frazzanò, _____

Il Responsabile

C.Parrinelli

Il Segretario Comunale

Dott.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2016 in quanto:

| | **Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale** (art.12, comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li 15/07/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

La presente deliberazione, in data _____, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ragioneria ; - Tecnico ; - Economato; - Anagrafe ; - Serv.Soc.
 - Segreteria; - VV.UU. ; - Biblioteca; - Tributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

